

COMUNE DI CAPANNORI

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 4.12.2001

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di Consigli di Circoscrizione, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dall'apposito regolamento.

ART.2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL BOLLO

1. Il territorio del Comune di Capannori è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali allegatae dal n. 1 al n. 174 confinanti a nord con i Comuni di: Borgo a Mozzano, Villa Basilica, Lucca a sud con quelli di Bientina, Buti, Calci, S.Giuliano Terme, ad est con quelli Pescia, Montecarlo, Porcari, Altopascio, Bientina, ad ovest con il Comune di Lucca per un totale di Kmq. 165,5.
2. Il territorio comunale è suddiviso in 40 frazioni, riconosciute come entità tradizionalmente e culturalmente omogenee e riportate, con i rispettivi confini nella carta allegata. L'istituzione o la soppressione di frazioni o la revisione dei loro limiti territoriali stabilita dal Consiglio Comunale. Le frazioni sono le seguenti, in ordine alfabetico: Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Carraia, Castelvecchio di Compito, Colle di Compito, Colognora di Compito, Coselli, Gragnano, Guamo, Lammari, Lappato, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Parezzana, Petrognano, Pieve di Compito, Pieve San Paolo, Ruota, S.Andrea di Compito, S. Andrea in Caprile, S. Colombano, S. Gennaro, S. Ginese di Compito, S. Giusto di Compito, S.Leonardo in Treponzio, S. Margherita, S. Martino in Colle, S.Pietro a Marcigliano, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Tassignano, Tofori, Toringo, Valgiano, Verciano, Vorno.
3. La sede del Comune è nel palazzo municipale in Capannori. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Il Comune può avere delegazioni per i propri uffici e funzioni in altre frazioni. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

4. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono le seguenti: scudo bianco e rosso con al centro una capanna; contornano lo scudo fronde di lauro a sinistra ed una cornucopia a destra, dalla quale fuoriescono i frutti della terra. Una pantera è accovacciata su foglie di acanto al di sotto dello scudo.

Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio comunale possono essere autorizzati, con atto della Giunta Comunale, all'uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

5. Il bollo, a secco o in gomma, reca lo stemma del Comune e la sua denominazione. Lo stesso serve ad identificare e certificare, se apposto, l'autenticità degli atti.

ART.3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Capannori fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.

2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i sessi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari. Ai fini della pari opportunità tra uomo e donna il Comune si impegna quindi a garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali dell'Amministrazione Comunale, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. A tal fine, nelle nomine, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, della comunità locale e favorisce lo sviluppo e l'azione delle associazioni democratiche e del volontariato.

4. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di altri Paesi - in particolare di quelle in via di sviluppo- anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento. Riconosce e favorisce le aggregazioni dei cittadini emigrati ed operanti all'estero, promuove ed attiva forme di intervento ed attività per favorire la vita e l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio comunale, nel rispetto della cultura e delle proprie religioni.

5. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali, paesaggistici, culturali.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART.4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici e privati.
3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.

ART. 5 – COMPITI E FINALITA' PROPRIE.

1. Il Comune, inoltre, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:
 - il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
 - i diritti della persona;
 - i diritti della famiglia;
 - i diritti della maternità e della paternità responsabile;
 - i diritti della prima infanzia, dei minori, dei portatori di handicap e degli anziani;
 - il diritto al lavoro;
 - il diritto allo studio;
 - il diritto alla cultura;
 - il diritto alla partecipazione ed alla solidarietà;
 - il diritto alla religione.Persegue tali diritti:
 - favorendo l'attuazione di una politica sociale, occupazionale, associativa e di cooperazione;
 - attuando interventi di tutela e valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico;
 - sollecitando l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e turistiche;
 - determinando concretamente l'integrazione di tutti coloro che, prescindendo dalla loro nazionalità, vivono ed operano sul territorio comunale.
2. Il Comune considera imprescindibile, nel porre in essere i propri compiti, i concetti di crescita della cultura della non violenza, della pace, della libertà e della democrazia dei cittadini che vivono ed operano sul territorio comunale ed a tale proposito:
 - ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
 - promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone ed un dovere della comunità locale che ad essa deve ispirarsi lavorando per porre insieme tutte le condizioni che rendono concreta la sua attuazione.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE.

1. Il Comune svolge nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione ed in particolare:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità traffico, trasporti;
- c) promozione della cultura;
- d) tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici artistici e storici e dell'ambiente;
- e) tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento e riduzione dei rifiuti;
- f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque, gestione degli acquedotti e delle fonti energetiche, tramite aziende all'uopo costituite;
- g) servizi ed interventi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- h) assistenza e servizi sociali;
- i) pubblica istruzione, formazione professionale, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune;
- l) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero;
- m) polizia amministrativa;
- n) polizia municipale;
- o) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e ad uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio;

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si valorizzerà quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche e associazioni ed enti attivi sul territorio.

ART. 7 – COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Sindaco può delegare tali funzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa e come nello specifico dichiara l'art.23 del presente Statuto.

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.

3. Competono al Comune e sono di precipua competenza del Sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

4. Il Comune risponde alle esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti in appositi piani e programmi, sempre d'intesa con la Prefettura. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del D.P.R. 6.2.1981 - n.66, coordinandosi con gli uffici statali competenti e le associazioni territoriali interessate.

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco: le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 9 - IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di programmazione politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità locale, svolge funzioni di controllo sull'attività complessiva dell'Ente e verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa . esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, secondo le modalità fissate nel regolamento che ne disciplina l'attività.

3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi all'art. 48, c.3 del D.Lgs.267/00, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Il consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.10 - CONSIGLIO COMUNALE: CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dagli artt.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000.

4. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Su richiesta del Sindaco il Presidente del Consiglio convoca Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini, nei quali i presenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, possono prendere la parola.

7. Copia della convocazione del consiglio è inviata al Sindaco, alla Giunta, al Prefetto, agli uffici comunali, ai revisori dei Conti e al comando C.C. responsabile per territorio.

8. Della convocazione del Consiglio è data anche notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di convocazione con accluso l'ordine del giorno dei lavori.

9. Il Sindaco, secondo l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, può fare apporre manifesti con i quali dare avviso ai cittadini della riunione consiliare.

ART. 11 - CONSIGLIO COMUNALE: PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a nominare nel suo seno, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo, il Vicepresidente, eletto con le stesse modalità.
2. Nel caso di più candidati votati, se nella prima votazione nessun consigliere ottiene la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta o, nel caso di parità di voti, colui che nella elezione a consigliere comunale ha ottenuto la cifra elettorale più alta. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
3. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
4. Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può invitare i Dirigenti e/o il Direttore Generale a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. I Dirigenti invitati, se richiesto, possono intervenire relativamente agli argomenti di competenza del settore cui sono preposti o che abbiano comunque attinenza ai compiti loro affidati. Altresì può accadere, nel caso debbano essere discusse questioni di ordine generale per cui occorranò qualificate o qualificabili presenze di soggetti esterni.

ART.12 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:
 - pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati dal regolamento;
 - tempestiva e congrua comunicazione degli avvisi di convocazione ai membri del consiglio;
 - presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati ai fini della validità delle sedute, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - pubblicità e trasparenza delle sedute e degli argomenti da trattare tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Con apposite norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed eventuali apposite strutture per il funzionamento del Consiglio stesso.

4. Con il regolamento sul funzionamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili

ART. 13 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti, composte con criterio proporzionale ed elette a maggioranza qualificata. Il regolamento determina i poteri, la composizione delle Commissioni, l'elezione del presidente e del suo vice, l'organizzazione e le modalità di lavoro delle stesse. Inoltre, all'interno delle stesse, individua quelle di controllo e di garanzia. Lo stesso regolamento, nella parte relativa alla composizione delle commissioni, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della L. 125/91, compatibilmente con la rappresentanza femminile eletta.
2. E' istituita la Commissione dei capigruppo consiliari di cui è membro di diritto il Sindaco. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente del Consiglio in sua assenza.
3. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può altresì istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e l'oggetto della garanzia nel rispetto delle normative vigenti.
4. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, di garanzia e di indagine è attribuita alle minoranze.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente, i poteri, la composizione e il funzionamento della Commissione.
6. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di obiettivi statutari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche non consiglieri comunali. La costituzione di tali commissioni può essere richiesta da 1/3 dei consiglieri comunali in carica. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, istituzioni od enti dipendenti o partecipati/e, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto, in particolare, ad ogni informazione su tutte le pratiche sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo le pratiche, complete di tutta la documentazione, i pareri e quant'altro necessari per la migliore conoscenza della questione, sono messe a disposizione, dalla segreteria, per la consultazione da parte dei Consiglieri, almeno il giorno

precedente la seduta del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri possono inoltre su materia di competenza del Consiglio Comunale chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la predisposizione di proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso.

4. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, la disciplina e le modalità di costituzione dei gruppi sono demandati al regolamento sul funzionamento del Consiglio. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture e mezzi per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco e l'Assessore delegato danno risposta entro 30 giorni.

6. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza nella entità determinata secondo legge, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari o commissioni comunali istituite da legge. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime d'indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

7. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni cui sono invitati con diritto di parola ma senza diritto di voto.

8. I Consiglieri Comunali nonché gli Assessori sono tenuti a trasmettere, entro il mese successivo a quello della scadenza di presentazione, copia della denuncia dei redditi presentata per l'anno precedente, la cui pubblicizzazione sarà disposta nei modi e nelle forme stabilite dalla Giunta Municipale e anche sul periodico comunale. Le sanzioni per gli inadempienti saranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

9. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.

10. Il Consigliere Comunale è tenuto a giustificare direttamente o attraverso il proprio capogruppo l'assenza dalle singole riunioni del Consiglio. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive del Consiglio e degli altri organismi di cui è membro dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere dalla funzione ove è mancato, con contestuale avviso all'interessato. Il relativo procedimento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, il quale deve prevedere anche forme di garanzia dei consiglieri a far valere eventuali cause giustificative.

11. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dall'art.38, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ART.15 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Al momento del deposito delle candidature e delle liste elettorali nella Segreteria Comunale, per le sole elezioni comunali, dovrà essere allegato anche, a cura dei presentatori delle candidature e delle liste stesse, un bilancio preventivo di spesa dei candidati e delle liste.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti ciascun candidato e ciascuna lista dovrà presentare alla Segreteria comunale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti commi sono resi pubblici attraverso la loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 16 - LA GIUNTA: FUNZIONI

1. La Giunta è organo di impulso, d'indirizzo e di controllo amministrativo e risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Comunale.
2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze normative, statutarie e regolamentari del Sindaco e degli Organi di decentramento.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce due volte l'anno allo stesso sulla propria attività e svolge nei confronti di detto organo le stesse attività di cui al precedente punto 1.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART.17 - GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino ad un massimo di 8.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle leggi vigenti. Di norma nella Giunta Municipale sono rappresentati entrambi i sessi.

ART.18 - LA GIUNTA: INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
2. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, lo stesso cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.

ART. 19 - LA GIUNTA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori ne sono conseguentemente responsabili.
2. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori stessi, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari, dandone anche comunicazione al Consiglio Comunale
3. Con le stesse modalità il Sindaco deve conferire ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza, impedimento.
4. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o abbia un impedimento, le stesse funzioni sono conferite all'Assessore più anziano per età.
5. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 20 - LA GIUNTA: ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, non si delibera a maggioranza assoluta, ma prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale. Se richiesti, anche il Direttore Generale (qualora sia stato nominato), i Dirigenti, i Funzionari, i Responsabili degli uffici e dei servizi. Possono essere altresì invitati a partecipare i revisori dei Conti e i componenti del nucleo di valutazione, e comunque chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell'attività della Giunta stessa.
6. La Giunta comunale ha facoltà, in occasione di ricorrenze o avvenimenti politici, economici, culturali a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale, di indire pubbliche assemblee, dibattiti e manifestazioni in cui sia garantito il diritto di partecipazione e di espressione dei consiglieri comunali, delle forze politiche, delle categorie economiche, delle forze sociali e dei cittadini presenti sul territorio comunale.
7. La Giunta svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive. L'attività deliberativa della Giunta è preceduta da proposte, che devono essere accompagnate dal visto, apposto dal Sindaco o dall'Assessore competente, di conformità agli indirizzi politici del programma di governo dell'Ente. Il medesimo visto dovrà essere apposto per le proposte di deliberazione che la Giunta comunale intende sottoporre all'esame del Consiglio. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio

interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente all'affissione all'albo, le stesse sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e alle Circoscrizioni. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti e devono essere affisse all'albo pretorio entro 5 giorni dalla loro adozione.

ART. 21 - LA GIUNTA: DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA E SURROGA DEI SINGOLI ASSESSORI

1. La decadenza dalla carica di Assessore per le cause previste dalla legge o per sopraggiunta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In caso di revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco ed anche in caso di morte, dimissioni o decadenza di un Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione (motivata solo in caso di revoca) nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva all'evento, unitamente del o dei sostituti.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti ed anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o da questi assegnate ad altro Assessore fino alla surroga o alla reintegrazione.

ART. 22 – IL SINDACO: ELEZIONE, NOMINA DELLA GIUNTA E PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.

3. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

4. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta nel numero previsto dallo Statuto, tra cui indica anche un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Entro un mese dal suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che entro il termine di 15 giorni viene esaminato dal Consiglio Comunale e sottoposto a votazione finale.

ART. 23 - IL SINDACO: COMPETENZE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti. Egli deve, inoltre, provvedere a riferire al Consiglio Comunale sull'adeguamento e sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al c.5 del precedente art.22, impegnandosi a farlo semestralmente come da comma 4 dell'art.9. Ciò avviene con presentazione di apposite relazioni da parte del Sindaco e dei singoli assessori in occasione dell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
4. Quale Ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Può delegare ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio delle Circoscrizione ed all'interno delle materie delegate, funzioni che egli svolge quale capo dell'Amministrazione. Può altresì delegare al Presidente di Circoscrizione, nell'ambito circoscrizionale, le funzioni che egli svolge come Ufficiale di Governo, con atti che indichino l'oggetto della delega, ad eccezione dei provvedimenti contingibili ed urgenti; l'atto di delega deve essere comunicato al Prefetto.

ART. 24 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Presidente del Consiglio provvede a far notificare la mozione di sfiducia agli interessati, entro 48 ore dalla sua presentazione.

ART.25 - FORME DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI

1. Il Sindaco, oltre al potere di emettere Ordinanze, può emanare Decreti nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Sono istituiti appositi registri comunali per la raccolta delle Ordinanze e dei Decreti sindacali.
3. Le Ordinanze ed i Decreti del Sindaco, per quanto attiene alla loro pubblicazione e notificazione seguono le procedure degli atti comunali.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 26 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:
 - di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
 - di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
 - di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
 - di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
 - di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

ART.27 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
2. Gli uffici comunali possono essere suddivisi in settori eventualmente raggruppati in aree funzionali. Possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.
3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 28 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
 - garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
 - cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
 - valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
 - promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
 - tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 29 - RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 30 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati
2. I dipendenti comunali debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

ART. 31 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Alla Giunta compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.

ART.32 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs.267/2000.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108 del D.Lgs.267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.108 del D.Lgs.267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso

- in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.34 del presente statuto
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.33 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.98 del D.Lgs.267/2000.
2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART.34 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, con contratto a tempo determinato e per un periodo di tempo pari al proprio mandato elettorale, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. In caso di nomina del Direttore Generale, il Sindaco, con proprio provvedimento, determina e stabilisce i compiti del Direttore e del Segretario Generale.

ART. 35 - I DIRIGENTI

1. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Dirigenti preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza, le funzioni di cui all'art.107 c.3 del TUEL.

4. Ai Dirigenti, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dal Settore di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti comunali.

ART. 36 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. La conferenza dei dirigenti si riunisce almeno una volta al mese sotto la presidenza del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. E' organo consultivo, propositivo e decisionale. Con cadenza almeno trimestrale riferisce al Sindaco

ART. 37 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Analogamente la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 38 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza, stipulando convenzioni con persone, associazioni tra professionisti, enti, società, istituzioni.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 39 - CONTROLLI

1. Riconoscendone l'utilità, l'Amministrazione Comunale si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti a:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- controllo di gestione, per verificare il rapporto tra costi e risultati;
- valutazioni sull'operatività del personale con qualifica di dirigente;
- valutazione sull'adeguatezza di scelte attuate, per concretizzare l'indirizzo politico e il controllo strategico.

CAPO V

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.40 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli che, in relazione alle varie esigenze da salvaguardare, sono coperti da segreto, per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune e le Circoscrizioni devono essere dotate di uno spazio idoneo per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico. Nella sede comunale si trova l'Albo Pretorio la cui gestione rientra nelle responsabilità del Dirigente incaricato, che può affidarla ai Messi Comunali.
3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito e l'Archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.
4. Presso la Biblioteca e l'URP debbono essere tenute a disposizione dei cittadini lo Statuto e la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e dei regolamenti comunali.

ART. 41 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia titolo o interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'amministrazione sia in possesso.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta al Sindaco. Il regolamento individua modi e limiti all'esercizio del diritto di accesso, nonché le categorie di documenti, formati o rientranti nella disponibilità dell'ente, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al 2° comma dell'art.24 della legge 241/90, fermo restando quanto previsto dalla L. 675/1996 e seguenti.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di esaminarlo e di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla L. 241/90.

ART. 42 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale assicura il diritto dei cittadini, sia singoli che associati, di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione stessa è in possesso.
2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l'URP, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente.

ART. 43 - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA DEL COMUNE

1. Il Comune valorizza tutte le libere forme associative e in particolare promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di località o di frazione. A tal fine stabilisce gli elementi formali di riconoscimento dei gruppi associati, sì da garantire forme di sostegno atte ad assicurare le condizioni materiali per una effettiva partecipazione, secondo le modalità e i criteri previsti in un apposito regolamento. Promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alla formazione delle linee programmatiche e all'attività amministrativa, il Comune può esperire consultazioni con i cittadini, gli enti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Sindaco può promuovere riunioni dei cittadini, di enti, delle associazioni rappresentative della realtà comunale e delle circoscrizioni per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità, e per recepirne indicazioni. I cittadini possono altresì essere consultati a livello comunale o subcomunale a mezzo di appositi questionari.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART. 44 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, nonché le Circoscrizioni, hanno facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
2. L'istanza è richiesta di impulso procedimentale diretta agli organi di governo locale al fine di avviare un procedimento amministrativo o di adottare provvedimenti esecutivi di altri provvedimenti rimasti inattuati.
3. La petizione è la richiesta con cui i proponenti sottopongono agli organi di governo comuni necessità ovvero richiedono che si provveda in merito a situazioni di interesse generale. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini o da un'associazione di cui all'art.45 del presente statuto.
4. La proposta è strumento collaborativo nei confronti dell'Amministrazione locale al cui vaglio sono sottoposti progetti o proposte di deliberazione.

5. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene indicata, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito del primo firmatario.

6. L'Amministrazione, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

7. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta all'organo competente a dare risposta.

ART. 45 - ASSOCIAZIONI, DIRITTI, TUTELA

1. Il Comune valorizza e promuove l'associazionismo in ogni sua forma di partecipazione associata dei cittadini ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale, nazionale ed europea.

2. Le associazioni di volontariato usufruiranno di particolari agevolazioni e saranno prioritariamente considerate dall'Amministrazione Comunale nel quadro di progetti che comportino una collaborazione attiva da parte delle medesime.

3. Le associazioni e le altre libere forme associative previste ai commi 1 e 2, saranno consultate direttamente o a mezzo di istituzione di organismi rappresentativi o apposite consulte, nelle specifiche materie riflettenti la loro finalità o scopi sociali in occasione della elaborazione dei programmi amministrativi relativi o di fronte a scelte rilevanti, negli specifici settori, con particolare riferimento a quelli ambientale, culturale e di volontariato. Da parte dell'Amministrazione Comunale:

- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate.
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti.
- potranno adire il difensore civico.
- potranno concorrere alla gestione di servizi di interesse generale, qualora vi sia coincidenza con le finalità e gli scopi dell'Associazione. In tali casi l'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare il servizio mediante apposita convenzione, qualora ciò non sia precluso da norme speciali;
- potranno ottenere contributi con le modalità previste dall'apposito regolamento.

ART. 46 - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo e il referendum propositivo.

2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti a questioni tributarie, ed elettorali.

3. La richiesta di indizione del referendum, rivolta al Sindaco, deve contenere il quesito e/o la

proposta da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili e deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori con indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

4. Una commissione composta dal Difensore Civico - con funzioni di Presidente- dal Segretario Generale del Comune e da un Dirigente indicato dalla conferenza dei Dirigenti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità della medesima, riguardo alla materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed intelligibilità dandone comunicazione al o ai promotori dell'iniziativa.

5. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione del parere favorevole alla ammissibilità del quesito e/o della proposta, potrà procedersi alla raccolta delle firme per la quale verranno, dalla Amministrazione, messi a disposizione funzionari incaricati dal Segretario Comunale.

Per la sua validità la richiesta di referendum dovrà essere sottoscritta, nel periodo di cui sopra, da un minimo del 5% dei residenti aventi diritto a partecipare al referendum.

6. Nei successivi trenta giorni, la Commissione di cui al precedente comma 4) si pronuncia, successivamente alla raccolta delle firme sulla qualificazione e riconoscibilità dei sottoscrittori comunicando le proprie determinazioni al Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni delibera l'indizione dei referendum o il non luogo a procedere. La delibera di indizione del referendum ne stabilisce la data e assume il corrispondente impegno di spesa per le consultazioni. Non si può tenere più di una giornata referendaria nel corso dell'anno.

8. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

- hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età, i residenti non cittadini italiani e i residenti apolidi;
- la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;
- l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore;
- lo spoglio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
- possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali;
- il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- il numero dei componenti il seggio elettorale è fissato in n. 3 persone;

9. La normativa regolamentare farà riferimento, in quanto compatibili, alle procedure per le consultazioni elettorali amministrative, ispirandosi a criteri della massima semplificazione ed economicità.

10. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti obbliga il Consiglio Comunale alla discussione nella prima seduta successiva alla consultazione.

Il Consiglio Comunale ove rigetti la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicare le motivazioni di tale rifiuto.

Nel caso in cui al referendum partecipino la maggioranza degli aventi diritto e il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio Comunale è vincolato dal

quesito posto, da adottare con delibera entro il termine di 90 giorni.

11. Il Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti, nonché due Consigli di Circoscrizione che si siano espressi a maggioranza assoluta dei componenti, possono promuovere i referendum nei limiti e seguendo le procedure di cui ai precedenti commi 4), 7), 8), 9) e 10).

ART. 47 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, di categoria e imprenditoriali e delle altre forme associative riconosciute e presenti sul territorio.

2. La consultazione è rivolta a conoscere gli intendimenti e le volontà dei soggetti di cui sopra nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o acquisto e/o utilizzo di un bene pubblico.

3. La consultazione deve essere effettuata prima della deliberazione di atti concernenti le seguenti materie:

- modifica territoriale delle Circoscrizioni;
- Piano Regolatore Generale - Piano Strutturale - Regolamento urbanistico - Programma Integrato di interventi;
- Piani Generali del commercio, dell'agricoltura, delle attività produttive;
- Bilancio di previsione e piano triennale;
- Modifiche allo Statuto.

La consultazione può inoltre essere indetta in ogni altro caso, ma sempre su materia di esclusiva competenza dell'Ente locale, ove lo richieda il Consiglio comunale previa delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Anche un Consiglio di Circoscrizione, previa delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, può indire consultazioni su materie di esclusiva competenza territoriale della Circoscrizione.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Il Consiglio Comunale o il Consiglio di Circoscrizione dovrà indicare nella motivazione della delibera quanto emerso a seguito della consultazione popolare.

ART. 48 - DECENTRAMENTO: CIRCOSCRIZIONI

1. Il Comune é suddiviso in Circoscrizioni, il cui numero e la cui delimitazione territoriale sono stabilite dall'apposito Regolamento.

2. Potranno essere effettuate variazioni al territorio di singole circoscrizioni nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.47.

3. Le circoscrizioni sono istituite quali organi di partecipazione, di consultazione, di promozione, di gestione di servizi di base nonché dotate di funzioni proprie e titolate all'esercizio delle funzioni delegate e/o delegabili dal Comune. Il regolamento disciplina l'attività dei Consigli di Circoscrizione e

il rapporto con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

4. Sono organi della Circoscrizione:

- il Presidente
- il Consiglio Circostrizionale

5. L'Amministrazione comunale provvede alla dotazione di personale e mezzi per il funzionamento delle Circoscrizioni.

ART. 49 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da un numero di membri determinato dal regolamento eletti, unitamente al Consiglio Comunale, a suffragio diretto dei cittadini residenti nel territorio della Circoscrizione. Detto regolamento disciplinerà anche le modalità di elezione del Presidente di Circoscrizione.

2. I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale stesso.

3. Qualora si verifichi una grave crisi istituzionale, che ne impedisca il funzionamento, il Sindaco, con provvedimento motivato, sulla base di una deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può decretare lo scioglimento del o dei Consigli di Circoscrizione. Le relative modalità sono stabilite dal regolamento.

ART. 50 - FUNZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione e della circoscrizione nell'ambito della unità del Comune.

2. I Consigli di Circoscrizione svolgono funzioni di proposta, consultazione e di promozione proprie e delegate, gestione di servizi di base ed attività proprie di funzioni delegate dal Comune. Le suddette funzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere anche le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte ai Consigli di Circoscrizione e le modalità per la richiesta e l'indizione di referendum consultivo circoscrizionale.

ART. 51 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Ai Consiglieri di Circoscrizione è esteso l'obbligo di cui all'art. 14, ottavo, nono e decimo comma del presente Statuto.

2. Ai Consiglieri di Circoscrizione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle singole sedute degli organi collegiali, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

3. Ai Presidenti di Circoscrizione è attribuita una indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

4. Il Presidente della Circostrizione, può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale secondo le modalità disciplinate dall'apposito Regolamento.

ART.52 - FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio comunale e i Consigli circoscrizionali, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, possono promuovere, rispettivamente, l'elezione del Forum comunale dei giovani e dei Consigli circoscrizionali dei ragazzi. L'elezione, il funzionamento e le attribuzioni sono demandate ad apposito regolamento.

ART. 53 - IL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito il Difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata per scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, ad un cittadino facente parte di una rosa di candidati da quattro a sei proposta al Consiglio dalla Commissione consiliare partecipazione.

3. Le candidature possono essere presentate dai singoli cittadini disponibili a tale incarico o essere proposte da Associazioni con sede sul territorio comunale o, comunque, che vi operino stabilmente e sempre rappresentative di interessi diffusi.

4. Per la nomina a difensore civico sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano;
- esercitare diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne, non essere stato mai sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere età non inferiore a 40 anni;
- non esercitare alcun tipo di attività lavorativa dipendente e/o di consulenza presso l'Amministrazione Comunale di Capannori.

5. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina , secondo l'ordine sotto indicato:

- il possesso della laurea in materie giuridiche o equipollenti;
- l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
- l'esercizio della professione forense, ovvero delle funzioni notarili;
- l'esercizio dell'insegnamento di materie giuridiche nelle Università o negli Istituti Superiori Statali;
- l'esercizio delle funzioni dirigenziali o direttive nella pubblica amministrazione;
- l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria;
- la residenza nella Provincia di Lucca.

6. La carica è incompatibile con analogo incarico altrove alla stessa persona.

7. Il difensore civico dura in carica 4 anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è rieleggibile alla sua scadenza. La procedura per la nomina del difensore civico deve essere attivata entro 90 giorni dalla scadenza del mandato del difensore civico uscente e conclusa almeno entro i successivi 90 giorni.

8. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e delle aziende o istituzioni da essa dipendenti, segnalando al Sindaco, a richiesta dei cittadini ed anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali e le inosservanze di quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

9. A richiesta di singoli cittadini ed enti, potrà rivolgersi presso i responsabili degli uffici competenti per accertare se esistono motivi di inerzia, ritardo, carenze, disfunzioni o abusi, nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta, comunque non inferiore a dieci giorni.

10. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato chiamato ad esprimersi. Ha diritto di ottenere, su sua richiesta, copia degli atti dell'Amministrazione Comunale e di quelli da essa richiamati, delle Aziende, istituzioni del Comune o Consorzi, Società per Azioni di cui il Comune fa parte.

11. Nell'ambito delle proprie funzioni, il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine ai ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.

12. Entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale, che la discute, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni, carenze, abusi, ritardi riscontrati durante il suo lavoro nell'anno precedente: la suddetta relazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e divulgata, eventualmente in forma sintetica, attraverso i mezzi di comunicazione.

13. Il difensore civico è soggetto a revoca solo in caso di comprovata inerzia, gravi inadempienze e sopraggiunti conflitti di interesse.

Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Può essere altresì dispensato per dimissioni volontarie.

Nei casi di cui sopra, il procedimento di nomina del nuovo difensore civico dovrà avere inizio dalla data di esecutività della delibera consiliare di revoca o di presa d'atto delle dimissioni volontarie e l'incarico affidato successivamente avrà, comunque, la durata di 4 anni.

14. La sede del difensore civico può essere collocata nel palazzo comunale o altra sede scelta dall'Amministrazione comunale.

15. La misura dell'indennità da corrispondere al difensore civico per lo svolgimento delle proprie funzioni sarà determinata dall'apposito regolamento.

16. Viene demandata al regolamento la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di difensore civico comunale, delle modalità di funzionamento dell'ufficio, della dotazione del personale, degli orari di apertura al pubblico. Per quanto concerne le cause di ineleggibilità ed incompatibilità non previste nel corpo del presente articolo si fa riferimento a quelle individuate per le cariche comunali.

ART. 54 - NORME SULLA TRASPARENZA

1. Il difensore civico, appena eletto, i consiglieri comunali, al momento dell'insediamento del Consiglio Comunale e gli assessori, al momento della nomina, al fine di assicurare il massimo di trasparenza alle funzioni da esercitare, depositano presso la Segreteria Generale del Comune apposita dichiarazione relativa alla propria non appartenenza ad alcuna forma associativa proibita dall'art.18, comma 2 della Costituzione che rivesta i caratteri della segretezza e persegua scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, nonché a tutte le associazioni di tipo segreto soggette a giuramento di fedeltà. Le sanzioni per gli inadempienti saranno disciplinate dal regolamento sul consiglio comunale.
2. I rappresentanti del Comune in Enti e Società sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Generale, prima della nomina, la stessa dichiarazione di cui al punto precedente.
3. I Dirigenti dell'Ente, per le funzioni che sono chiamati a svolgere, sono tenuti a procedere alla stessa dichiarazione dei Consiglieri Comunali.
4. L'appartenenza alle Associazioni di cui al secondo comma dell'art.18 della Costituzione ai sensi della legge 17/82 comporta per i dipendenti il deferimento automatico alla Commissione di disciplina.
5. Al fine di assicurare la massima trasparenza, la Segreteria generale provvederà a rendere pubblici i dati relativi agli eletti, trasmessi alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno, al fine della costituzione dell'anagrafe degli amministratori locali, prevista dall'art.76 del T.U.E.L.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 55 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Comune gestisce i singoli servizi pubblici locali a mezzo di una delle seguenti forme giuridiche:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, nonché in ogni altra forma prevista dalla legge.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. L'Ente locale può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
5. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, provvedendo alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, scegliendo i mezzi più idonei improntandoli a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di risparmio energetico.

ART. 56 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di aziende speciali per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvandone anche lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. In base alle normative vigenti sulle competenze dell'Ente locale, sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano - programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale;

- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra i candidati aventi i requisiti di legge, che non siano membri di altri consigli di aziende, istituzioni o S.p.A. e che posseggano una comprovata capacità ad esercitare il mandato, per titoli di studio idonei e/o verificata esperienza, preferibilmente nell'ambito dell'attività e/o dei servizi dell'Azienda speciale.

A seguito di avviso pubblico gli aspiranti candidati presenteranno formale domanda corredata da dettagliato curriculum professionale.

I requisiti di cui sopra saranno valutati da una commissione tecnica nominata dal Consiglio Comunale e presieduta dal Segretario Generale.

7. Agli Amministratori nominati va garantita autonomia imprenditoriale nel quadro della programmazione strategica e degli indirizzi di gestione formulati dal governo dell'Ente.

8. Il Sindaco in caso di gravi inadempienze, violazioni di legge e di mancato rispetto degli indirizzi politici di gestione stabiliti, può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca stessa.

9. Agli Amministratori nominati nelle Aziende Speciali è esteso l'obbligo di cui all'art.14 – ottavo comma – del presente Statuto.

ART. 57 - L'ISTITUZIONE

1. Il Comune può gestire i servizi sociali a mezzo di istituzione.

2. La delibera costitutiva dell'Istituzione prevede il conferimento del capitale, dei beni, delle attrezzature e del personale e stabilisce le finalità e gli indirizzi cui deve ispirarsi la gestione.

3. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Direttore

4. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli, fuori del proprio seno, tra i candidati aventi i requisiti di legge, che

non siano membri di altri consigli di aziende, istituzioni o S.p.A. a prevalente capitale pubblico e che posseggano una comprovata capacità ad esercitare il mandato per titoli di studio idonei e/o verificata esperienza, preferibilmente nell'ambito dell'attività e/o dei servizi dell'Istituzione.

A seguito di avviso pubblico gli aspiranti candidati presenteranno formale domanda corredata da dettagliato curriculum professionale.

I requisiti di cui sopra saranno valutati da una commissione tecnica presieduta dal Segretario Generale che si avvarrà di idonei collaboratori.

Con le stesse modalità sono revocati in caso di gravi inadempienze e violazioni di legge ed in caso di mancato rispetto degli indirizzi politici di gestione stabiliti dal Consiglio Comunale.

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è parificato, per qualifica e modalità di assunzione, ai Dirigenti comunali.

Qualora il Direttore sia scelto nell'ambito della dotazione organica del Comune, questi è tenuto a sospendere il rapporto di impiego (aspettativa) con il Comune per il periodo in cui ricoprirà l'incarico di direttore.

5. Il Presidente ed il Direttore, a firma congiunta, trasmetteranno al Consiglio Comunale una relazione semestrale sulla gestione della Istituzione.

6. Al controllo contabile della istituzione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

7. Al personale, agli uffici e servizi della istituzione, si applicano i regolamenti approvati per il personale, gli uffici e i servizi del Comune.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere al Comune, rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 maggio di ogni anno lo schema di bilancio di previsione e il conto consuntivo, vistati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

9. Agli Amministratori nominati nelle Istituzioni è esteso l'obbligo di cui all'art.14 – ottavo comma – del presente Statuto.

ART. 58 - CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, qualora riconosca l'utilità e la convenienza che la gestione di determinati servizi sia esplicata in forma pubblica in maniera coordinata con altri Enti e/o privati propone le modalità di collaborazione preordinata mediante la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi, gli accordi di programma.

2. Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

L'approvazione delle convenzioni dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione

obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3. Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili, ai sensi dell'art.31 del T.U.E.L.

Agli amministratori nominati nei consorzi è esteso l'obbligo di cui all'art.14 - ottavo comma- del presente statuto.

4. Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione delle opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, ai sensi dell'art.34 del T.U.E.L.

L'accordo di programma è comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO VII

I CONTROLLI

ART. 59 – I REVISORI DEI CONTI – NOMINA

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri. Tale scelta si concretizza nell'espressione di non oltre due preferenze da parte di ogni consigliere votante.

I 3 membri sono scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U.E.L.

L'Amministrazione comunica al proprio tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

2. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili una sola volta, non successiva, e sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, c. 1, lettera d), del T.U.E.L.

Il revisore cessa comunque dall'incarico anche per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

In questo caso, a seguito di formale contestazione da parte del Sindaco degli eventuali addebiti, e trascorso il termine di giorni dieci per la presentazione di controdeduzioni scritte, il Consiglio può deliberare la revoca. In caso di cessazione, durante il triennio, il Consiglio procede alla surroga nel termine di 30 giorni. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente Locale.

Valgono, inoltre, i contenuti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 236 del T.U.E.L.

3. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

4. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al c. 1 dell'art. 238 del T.U.E.L.

ART. 60 – FUNZIONI E COMPITI

1. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Detto collegio redige sempre un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

2. L'organo di revisione svolge le funzioni di cui al c.1 dell'art.239 del TUEL.

3. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione

ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Partecipa, se richiesto, alle altre assemblee dell'organo consiliare, alle riunioni dell'organo esecutivo e alla conferenza dei dirigenti.

Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

Inoltre gli sono trasmessi gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 art. 239 del T.U.E.L.

4. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Il collegio dei revisori può dotarsi della collaborazione, nell'esercizio dei propri compiti e sotto la propria responsabilità di uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, c. 2 T.U.E.L.

I relativi compensi sono a carico dell'organo di revisione.

6. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli anche individuali.

7. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili. Gli esiti della verifica sono formalmente comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla data della lettera di invio della denuncia stessa resa certa con i mezzi di legge. Se la denuncia proviene da 1/5 dei consiglieri, il Collegio deve provvedere celermente ad eseguire i necessari accertamenti, riferendo al Consiglio nello stesso termine di cui sopra.

ART.61 – COMPENSO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il compenso spettante ai revisori prevedendolo già con la stessa delibera di nomina e sempre nel rispetto di quanto contenuto all'art. 241 del T.U.E.L.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i Regolamenti comunali allo Statuto.